

Dr. ANTONIA RAFFAELLI
NOTAIO

Repertorio numero 15918

Raccolta numero 8448

COPIA AUTENTICA

VERBALE DI DEPOSITO

REPUBBLICA ITALIANA

REGISTRATO

L'anno duemiladieci il giorno dieci del mese di gennaio

ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

DI BERGAMO I

02-02-2010

10 gennaio 2010

al N. 425 Serie 11

Esatti € 168,00 =

In Bergamo, in via Sant'Orsola, 29, presso la mia abitazione.

Innanzi a me dottoressa ANTONIA RAFFAELLI, Notaio

alla residenza di Sant'Omobono Imagna ora Sant'Omobono Terme,

Bollo accolta in sede di registrazione telematica

con studio sito in via Vittorio Veneto,

148, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di

Bergamo, sono presenti i signori:

BETTINI professoressa GRAZIELLA nata a Ventimiglia

il 18 marzo 1940, residente ad Arezzo, via Della

Robbia, 11

codice individuale: BTT GZL 40C58 L741N

BORGONOV SECONDO nato a Motteggiana il 22 luglio

1942, residente a Porto Mantovano, via Giorgio La

Pira, 15/A


codice individuale: BRG SND 42L22 B012Z

PAVIGNANI ORAZIO nato a Sasso Marconi il 21 aprile

1956, residente a Sala Bolognese, via Chiesa, 37

codice individuale: PVG RZO 56D21 G972E

ARPAIA avvocato AMEDEO nato a Napoli il 23 gennaio



1950, residente a Napoli, via Guantai Nuovi, 16

codice individuale: RPA MDA 50A23 F839K

CASSANDRI LUGIA ASSUNTA nata a Verona il 15 agosto

1923, residente a Verona, Piazza San Tomaso, 17

codice individuale: CSS LSS 23M55 L781A

PASQUALI MARIO nato a San Lazzaro Parmense il 26

settembre 1922, residente a Parma, via Angeli Bonaventura, 10

codice individuale: PSQ MRA 22P26 H948V

delle cui identità personali io Notaio sono certo,
i quali dichiarano quanto segue:

La signora Bettini professoressa Graziella dichiara di essere Presidente della "ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIVISIONE ACQUI" con sede in Verona, Piazza S.Tomaso, 17, dotata di codice fiscale numero 93149180239;

i signori Borgonovi Secondo, Pavignani Orazio, Arpaia avvocato Amedeo, Cassandri Luigia Assunta e Pasquali Mario dichiarano di essere membri della Giunta Esecutiva della predetta Associazione;

- che in data 22 settembre 2009, l'associazione ha approvato il nuovo statuto sociale della predetta Associazione;

- che i sottoscritti intendono dare esecuzione al deposito del nuovo statuto sociale nei miei atti.

Tanto premesso

i componenti nelle loro predette qualità, consegnano a me Notaio il nuovo statuto sociale della "ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIVISIONE ACQUI", perchè venga depositato nei miei atti ad ogni effetto di legge.

Io Notaio ritiro detto documento, che previa lettura datane da me Notaio ai componenti, e previa vidimazione da parte degli stessi e di me Notaio, si allega al presente atto, sotto la lettera "A".

Lo statuto qui depositato costituisce statuto che ha modificato l'atto costitutivo dell'associazione in data 10 giugno 1967 repertorio numero 21099/10136

Notaio Giovanni Badini di Firenze, registrato a Firenze il 17 giugno 1967 al numero 7481 Modello 71/M.

Il presente atto scritto in parte di mio pugno ed in parte a macchina da persona di mia fiducia è stato letto da me Notaio ai componenti che da me interpellati lo hanno approvato e sottoscritto con me Notaio come segue alle ore undici e quindici minuti.


Consta di un foglio di cui scritte pagine tre e la quarta fin qui.

Firmato: Graziella Bettini

Firmato: Secondo Borgonovi

Firmato: Amedeo Arpaia

Firmato: Luigia Assunta Cassandri



Firmato: Mario Pasquali

Firmato: Orazio Pavignani

Firmato: Antonia Raffaelli Notaio (SG).-

STATUTO

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE – SEDE E SCOPI

ART.1

E' costituita con sede in Verona in Piazza S.Tomaso 17 l'Associazione Nazionale Divisione Acqui ai sensi dell'Art. 18 della Carta Costituzionale e 36 C.C.

In essa confluiscono tutte le attività di fatto e le denominazioni anche precedentemente assunte da gruppi e organizzazioni che fin dal settembre 1945 hanno perseguito gli scopi che oggi vanno a riconfermare.

L'Associazione ha sede come nell'intestazione e in ogni caso presso la Segreteria della Sezione di Verona.

Essa ha scopo:

- 1) Tramandare il ricordo dei suoi caduti con particolare riguardo alle gesta ed al martirio della Divisione e dei reparti ad essa aggregati che parteciparono per libera scelta ai combattimenti svoltisi a Cefalonia, Corfù e le altre isole Jonie dopo l'8 settembre 1943.

A questo fine tutti gli anni il 21 settembre promuove il solenne ricordo dell'eccidio del settembre 1943 a Verona (o altra città designata dalla Giunta Esecutiva) con il raduno annuale nazionale la cui organizzazione è demandata ad un ristretto Comitato nominato dalla Giunta Esecutiva. Le sezioni da parte loro indiranno commemorazioni provinciali possibilmente nel periodo compreso tra il 26 settembre e il 26 ottobre.

Sempre con questo intento l'Associazione Nazionale Divisione Acqui punterà a realizzare, sugli eventi della II Guerra Mondiale e su scala europea, lavori di ricerca storica, utilizzando ogni strumento a disposizione, ad esempio interventi su tutti i mezzi di comunicazione di massa e su periodici specializzati, partecipazione ed organizzazione di convegni e congressi, stesura e pubblicazione di libri, collaborazione con Fondazioni e Istituti Storici.

- 2) Promuovere il riconoscimento dei meriti degli stessi Caduti e dei Superstiti e prestare opera di assistenza morale e materiale ai propri soci, effettuare volontariato a favore delle famiglie bisognose di militari, caduti o rimasti invalidi, a seguito di operazioni militari.
- 3) L'Associazione non ha scopo di lucro ed è apartitica.

TITOLO SECONDO

DEI SOCI

ART.2

L'Associazione comprende:

1. Soci effettivi;


Superstiti militari della Acqui e di altri reparti che sono affluiti ed hanno partecipato ai drammatici eventi post armistiziali nelle isole di Cefalonia, Corfù e nelle altre isole Jonie.

Reduci che hanno appartenuto ai reparti della Acqui mobilitati prima dell'armistizio.

Familiari, congiunti dei Caduti, dei Superstiti e dei Reduci deceduti in patria.

2. Soci onorari;

persone fisiche o Enti pubblici e privati che



- Si siano particolarmente distinti con la loro opera a favore dell'Associazione.
 - Abbiano contribuito ad esaltare, vivificare il ricordo delle gesta della gloriosa Divisione Acqui.
 - Comandanti e Militari effettivi dei reparti ricostituiti della Acqui che abbiano contribuito ad esaltare il ricordo delle gesta della leggendaria Divisione.
3. Soci Simpatizzanti;
 persone che denotino particolare interesse alla vita e alle finalità (Art.1) dell'Associazione;
 congiunti di Soci effettivi scomparsi in quanto assorbiti dall'enunciato non di 1° grado.

SOCI ONORARI

ART.3

Soci onorari:

La qualifica viene conferita dal Presidente *motu proprio* o con provvedimento della Giunta Esecutiva su proposta motivata dalla Sezione.

I soci onorari e simpatizzanti possono diventare effettivi con provvedimento della Giunta Esecutiva.

AMMISSIONE DEI SOCI

ART.4

L'ammissione dei Soci effettivi, onorari e simpatizzanti è di competenza del Consiglio Direttivo della Sezione (v.Art.24 e seguenti), in sede di ricorso della Giunta Esecutiva.

I ricorsi devono essere proposti direttamente a pena di decadenza entro 30 giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda.

Non sono ammessi quali soci le persone colpite da condanna penale passata in giudicato per reati infamanti anche di ordine militare e che non osservino una condotta ineccepibile.

DEI DOVERI

ART.5

Ogni socio effettivo, onorario o simpatizzante deve:

- a) Tramandare il ricordo dei Caduti, delle gesta ed il martirio della Divisione Acqui e dei reparti aggregati che parteciparono alle battaglie nelle isole Jonie dopo l'8 settembre 1943.
- b) Osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le deliberazioni degli organi direttivi ed esecutivi dell'Associazione;
- c) Avere la tessera dell'Associazione vistata anno per anno dalla propria Sezione;
- d) Partecipare efficacemente e con assiduità alla vita dell'Associazione, informando la propria attività a principi di solidarietà verso gli altri associati;
- e) Non coinvolgere l'Associazione nell'esercizio di una eventuale attività politica e non utilizzare per fini personali o di terzi la propria qualità di partecipante alla Associazione.

DEI DIRITTI

ART.6

Tutti i soci effettivi hanno diritto:

- a) di partecipare con voto deliberativo all'assemblea della Sezione di cui fanno parte ed essere eletti alle cariche sociali;
- b) di usufruire delle previdenze che l'Associazione dovesse assicurare, nonché dei Servizi assistenziali da essa eventualmente organizzati;
- c) I soci onorari e simpatizzanti non possono esercitare diritto di voto, non possono ricoprire cariche sociali, a meno che non siano cooptati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Nazionale alle cariche stesse.

PERDITA DELLA QUALIFICA

ART.7

La qualifica di socio si perde:

- a) Per dimissioni che dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo della Sezione di appartenenza;
- b) Per morosità, previa espressa diffida;
- c) Per cancellazione dall'elenco dei soci, quando risulterà che l'iscritto non è in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione a Socio, è venuto meno agli impegni associativi;
- d) Per espulsione anche ai sensi del secondo comma dell'Art.4.

I provvedimenti previsti dal presente Articolo sono di competenza del Consiglio di Sezione. Contro tali provvedimenti è ammesso ricorso entro 30 giorni al Consiglio Direttivo Nazionale.

TITOLO TERZO

DEL PATRIMONIO E DELLE ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

ART.8

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) Dalle quote annuali versate dai Soci;
- b) Da contributi di terzi o da proventi realizzati per eventuali concessioni ed autorizzazioni;
- c) Da donazioni ricevute per atti tra vivi o disposizioni testamentarie;
- d) Dai proventi di attività varie.

L'Associazione ha un fondo di dotazione iniziale di € 2.500,00.

ART.9

La quota sociale annua per l'anno successivo è fissata dal Consiglio Direttivo Nazionale (CDN) nella riunione istituzionale del 20 settembre dell'anno precedente. Nel caso che non si sia provveduto, si intende confermata quella in vigore nell'anno precedente.

La quota sociale deve essere corrisposta dal Socio alla Sezione di appartenenza entro il primo quadrimestre dell'anno solare. Le sezioni dovranno versare il 30% di ogni quota di tesseramento al Tesoriere Nazionale al quale va altresì inviato l'elenco degli iscritti; il Tesoriere Nazionale darà copia dell'elenco degli iscritti al Segretario Nazionale.

La Giunta Esecutiva può andare incontro alle esigenze finanziarie delle Sezioni, mediante abbuoni o contributi a titolo di solidarietà. Le Sezioni hanno l'amministrazione autonoma e la proprietà di tutte le somme ed i beni mobili ad esse devoluti; non potranno assumere obbligazioni in proprio per somme eccedenti le loro entrate, salvo espressa e preventiva autorizzazione della Giunta esecutiva.

La Giunta Esecutiva può sempre controllare l'amministrazione delle Sezioni per il tramite del revisore dei conti.



Tutti i beni mobili acquisiti e tutti i beni immobili di proprietà dell'Associazione costituiscono patrimonio dell'Ente e non possono essere alienati o ceduti se non a seguito di deliberazione del CDN con votazione qualificata dei due terzi di tutti i suoi componenti.

TITOLO QUARTO

DELLA RAPPRESENTANZA E DELLA RIPARTIZIONE TERRITORIALE

ART.10

L'Associazione Nazionale è rappresentata anche in giudizio dal Presidente nazionale.

Le Sezioni sono rappresentate dai rispettivi Presidenti.

In caso d'impedimento degli stessi l'Associazione nazionale e le sezioni sono rappresentate dai rispettivi vice presidenti.

ART.11

L'Associazione si articola in Sezioni che assumono la denominazione:

“Associazione Nazionale, Divisione Acqui sezione ...”

Agli effetti della ripartizione territoriale, fermo restando il criterio indicativo dell'ambito provinciale, per particolari ragioni numeriche ed organizzative, possono essere costituite sezioni sia a livelli interprovinciali che zonali ma anche sezioni regionali.

Le sezioni hanno gestione finanziaria autonoma ed un proprio bilancio che annualmente sarà sottoposto alla approvazione della Giunta Esecutiva.

Le sezioni provinciali, interprovinciali e regionali non possono chiedere il riconoscimento giuridico per la propria struttura essendo lo stesso riconoscimento riservato all'Associazione nazionale.

TITOLO QUINTO

ORGANI DIRETTIVI ED AMMINISTRATIVI NAZIONALI

ART.12

Sono organi nazionali e centrali dell'Associazione:

- a) Il Consiglio Direttivo Nazionale;
- b) La Giunta Esecutiva;
- c) Il Collegio dei Probi-Viri;
- d) Il Collegio dei Revisori Nazionali dei Conti.

ART.13

Il Consiglio Direttivo Nazionale è il massimo organo dell'Associazione.

E' formato dal Presidente Nazionale e da tutti i Presidenti e Vice Presidenti di Sezione, nonché da due familiari dei Caduti, eletti dal CDN tra tutti i soci dell'Associazione.

In seno al CDN i soli presidenti di Sezione hanno facoltà, in caso di proprio impedimento, di farsi rappresentare da un altro membro del Consiglio o da un Consigliere della loro Sezione con delega scritta.

ART.14

Il CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE:

- è presieduto dal Presidente Nazionale, salvo che il Consiglio stesso con deliberazione di almeno i 2/3 dei presenti, elegga un altro Presidente;
- il CDN è validamente costituito qualora sia presente il 50% più uno dei suoi membri;
- discute ed approva il Bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione;
- elegge a scheda segreta il Presidente Nazionale ed i membri della Giunta Esecutiva. Elegge anche a scheda segreta i vari organi di controllo amministrativi e disciplinari. Il quorum percentuale "eligendum" e quello "ad revocandum" è identico (maggioranza di 2/3 di tutti i suoi membri);
- esamina le domande di costituzione di nuove sezioni e decide in merito;
- dispone la sede ed eventuale rotazione del Labaro/Medagliere Nazionale tra le Sezioni che ne facciano espressa richiesta;
- interpreta lo Statuto ed interviene in genere su tutte le questioni interessanti la struttura, la vita associativa e la amministrazione straordinaria dell'Associazione, con votazione a scheda segreta e maggioranza dei 2/3 di tutti i suoi membri;
- può revocare il mandato a uno o più componenti della Giunta Esecutiva. Il CDN deve riunirsi in seduta ordinaria, possibilmente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale. Il CDN è convocato di iniziativa del Presidente Nazionale o per motu proprio o per richiesta di tre membri della Giunta Esecutiva o di 1/3 dei suoi componenti;
- può costituire ed attivare un comitato storico-culturale al fine di animare la vita dell'Associazione e ne determina le competenze e gli obiettivi. Stabilisce la foggia dei distintivi e delle medaglie commemorative.

ART.15

Il CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE:

- propone e discute le modifiche dello Statuto; queste verranno quindi subito sottoposte all'esame ed all'approvazione delle singole sezioni, le quali, entro un termine fissato dallo stesso CDN, rimetteranno alla presidenza nazionale esplicito parere di merito con eventuali osservazioni. Nella successiva riunione del CDN questo discute ed approva in via definitiva il testo dello Statuto, il quale, con tale approvazione, diviene immediatamente operante a tutti gli effetti;
- decide su eventuali questioni riguardanti l'unione o la fusione o il distacco dell'Associazione da altri ex Art.11 o sull'eventuale scioglimento dell'Associazione stessa. In tutti i suddetti casi, i Presidenti di Sezione voteranno ed esprimeranno un voto pari ad ogni 50 iscritti o frazione di esso, della sezione da essi rappresentata ed in regola con il tesseramento, riferiti al precedente anno solare. Nella suddetta votazione il Presidente, i membri della Giunta Esecutiva e dei due rappresentanti di familiari non potranno esprimere voto salvo il caso che rappresenti la Sezione per delega al Presidente.

LA GIUNTA ESECUTIVA

ART.16

La GIUNTA ESECUTIVA:

- è composta dal Presidente Nazionale e da sei Consiglieri. Della Giunta Esecutiva fa parte, in veste consultiva, il Presidente Onorario. In caso di impedimento permanente di uno o più dei suoi membri, o in caso di loro dimissioni, la Giunta provvederà alla loro sostituzione. I membri così cooptati, resteranno in carica fino alla riunione del successivo CDN, che provvederà alla ratifica o a nuova nomina. Qualora i membri



- dimissionari o impediti costituissero la maggioranza di essa, l'intera giunta sarà considerata dimissionaria. In tal caso il Presidente provvederà alla immediata convocazione del CDN che procederà alle nuove elezioni.
- E' componente di diritto della Giunta Esecutiva Nazionale il Presidente della Sezione Provinciale dell'Acqui di Verona.
 - La Giunta Esecutiva Nazionale dura in carica tre anni ed i suoi membri sono sempre rieleggibili;
 - Elegge a scheda segreta, in seno ad essa, un Segretario Nazionale, un Tesoriere Nazionale ed il Vice-Presidente Nazionale.
 - Cura l'ordinaria amministrazione dell'Associazione ed esercita i poteri concessi dal CDN e provvede in sua vece, nei casi di urgenza, con obbligo di sottoporre le decisioni adottate alla ratifica del CDN nella sua prima riunione.
 - Può sciogliere i consigli di Sezione, nominando in loro vece uno o più commissari straordinari, riferendone poi al CDN.
 - Autorizza in via del tutto eccezionale e previa motivata documentazione varianti alla composizione dei Consigli Direttivi delle Sezioni (Art.28).
 - Redige il Bilancio preventivo e consuntivo.
 - Delibera sulle obbligazioni e sugli impegni di spese, provvede ad eventuali assunzioni del personale ed esercita tutti i suoi poteri previsti dal presente Statuto.
 - Eseguisce le decisioni del CDN ed ha altresì l'obbligo di far rispettare alle Sezioni lo Statuto e può intervenire con uno o più membri alle loro assemblee.
 - Ad essa compete di nominare il Direttore del Notiziario o di altra pubblicazione ufficiale dell'Associazione, impartendone le opportune direttive anche per la formazione della Redazione.
 - Stabilisce la spesa massima per il Notiziario ed altre pubblicazioni dell'Associazione.
 - La carica di Direttore del Notiziario non ha carattere dirigenziale essendo responsabile dello stesso il Presidente nazionale anche di fronte a terzi.
 - La Giunta Esecutiva si riunisce su convocazione del Presidente Nazionale o su richiesta di due componenti non meno di due volte l'anno, presso la sede di una Sezione che sarà volta per volta designata. Di concerto con il Presidente, il Segretario predispone l'ordine del giorno e dirama la lettera di convocazione.
 - Predispone l'ordine del giorno per le riunioni del CDN.
 - La Giunta Esecutiva decide a maggioranza.

ART.16bis

La Giunta Esecutiva Nazionale può, a suo insindacabile giudizio, costituire un organismo con funzioni propositive composto da Soci e Simpatizzanti dell'Associazione.

Il numero dei componenti di tale organismo è variabile e non necessariamente precostituito.

I componenti di detto organismo partecipano alle riunioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio Nazionale con possibilità di avanzare proposte per il miglior svolgimento di tutte le attività connesse con l'Associazione Acqui.

La Giunta Esecutiva può, nel caso lo ritenga opportuno, inserire nella Giunta nazionale, con diritto di voto, uno o due componenti di detto organismo, designati dagli altri appartenenti all'organismo di cui al presente articolo.

ART.16ter

La Giunta Esecutiva Nazionale può, a suo insindacabile giudizio, costituire un organismo del quale facciano parte non solamente componenti della Giunta medesima o del Consiglio Nazionale, o Presidenti provinciali di Sezione o loro delegati, ma anche singoli privati o Enti sia pubblici che

privati nonché Società pubbliche o private ed Enti Bancari che intendano perseguire gli stessi intenti fondamentali dell'Associazione Nazionale Acqui per il miglior raggiungimento degli scopi statuari dell'Associazione "Divisione Acqui".

DEL PRESIDENTE NAZIONALE E DEI VICEPRESIDENTI

ART.17

Il PRESIDENTE NAZIONALE rappresenta ad ogni effetto l'Associazione, convoca e presiede il CDN, salvo quanto previsto dall'art.16, e la Giunta Esecutiva, non presiede il CDN, in particolare quando questo è riunito per per l'esame e l'approvazione o meno del rendiconto della gestione o in sede di votazione per rinnovo delle cariche sociali.

Controlla che i deliberati del Consiglio e della Giunta siano eseguiti.

Coordina l'attività dell'Associazione.

E' coadiuvato dal Vice Presidente Nazionale al quale può delegare, temporaneamente, tutti o in parte i suoi poteri. In caso di impedimento o qualora non si fosse avvalso della facoltà suddetta, viene sostituito dal Vicepresidente.

Nomina motu proprio i soci onorari di cui al precedente Art.3

DEL SEGRETARIO NAZIONALE

ART.18

Il SEGRETARIO NAZIONALE:

- Trasmette i deliberati del CDN e della Giunta a tutte le Sezioni e ne controlla l'esecuzione, coordina l'attività delle varie Sezioni e assiste il Presidente Nazionale;
- Redige i verbali delle riunioni e li sottoscrive con il presidente Nazionale;
- Cura i rapporti con le Sezioni, con Enti militari centrali ivi compreso l'ufficio storico dello SME, gli uffici storici della Marina e dell'Aeronautica, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza con la FIVL e le Associazioni combattentistiche, d'arma e gli uffici storici della Resistenza, sovrintende alla organizzazione delle manifestazioni nazionali ed a quelle di rilevanza nazionale promosse dalle Sezioni;
- Firma l'ordinaria corrispondenza dell'Associazione, è responsabile della buona tenuta dell'anagrafe degli iscritti;
- Esplica le funzioni del suo ufficio presso la sua residenza con l'impegno di riferire di persona al Presidente con periodicità, comunque non oltre tre mesi da un incontro al successivo e, in casi di comprovata urgenza, con la prontezza dovuta;
- Rimette al Tesoriere Nazionale l'elenco delle spese di segreteria mese per mese con l'opportuna documentazione.

DEL TESORIERE NAZIONALE

ART.19

Il TESORIERE NAZIONALE:

- Cura la tenuta e l'aggiornamento contabile di tutti i movimenti o di impegno, è il responsabile della cassa; attenendosi alle direttive della Giunta Nazionale, effettua i pagamenti ordinari, è soggetto al controllo dei Revisori Nazionali dei conti;
- Provvede alla stesura dei bilanci preventivi e consuntivi in accordo con il Segretario Nazionale;



- Deve trasmettere alla segreteria della FIVL l'elenco delle spese sostenute per organizzare le varie manifestazioni annuali.

COLLEGIO DEI PROBI – VIRI

ART.20

Il COLLEGIO DEI PROBI – VIRI:

- È costituito da tre membri e sarà insediato e formato di volta in volta dal Presidente Nazionale scegliendo i tre nominativi dalla rosa dei sei soci predisposta dal CDN per la durata di tre anni e potranno essere sempre rieletti;
- Deciderà su ogni questione indicata e prevista dallo Statuto facendo pervenire la decisione per iscritto agli interessati e alla Giunta Esecutiva, non oltre tre mesi dalla data di presentazione del ricorso. Tutti gli organi sociali sono obbligati a fornire al suddetto collegio qualsiasi chiarimento e documento.

COLLEGIO REVISORI NAZIONALI DEI CONTI

ART.21

Il controllo della gestione finanziaria è affidato al COLLEGIO di tre REVISORI NAZIONALI DEI CONTI, nominati insieme a due supplenti dal CDN per la durata di tre anni, scelti tra i soci e i non soci. La presidenza spetta al sindaco iscritto all'albo ufficiale dei Revisori dei Conti. Esso ha poteri e doveri previsti dal Codice Civile agli art.2397 e seguenti. In particolare spetta al Collegio predisporre una relazione scritta da allegarsi al bilancio da sottoporre al CDN.

Il Collegio può effettuare di iniziativa o su mandato della Giunta Esecutiva, verifiche contabili anche presso le Sezioni. Detto organo non è obbligatorio.

TITOLO SESTO

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

ART.22

Nei confronti dei soci potranno essere adottati i seguenti provvedimenti:

- a) Richiamo verbale del Presidente Nazionale su richiesta della Sezione nel caso di lieve accertata mancanza;
- b) Deplorazione scritta del presidente Nazionale, sentita la Giunta Esecutiva, quando il socio abbia già dato luogo ad un precedente richiamo;
- c) Sospensione a tempo determinato: quando il socio persiste nella mancanza che ha già determinato una precedente deplorazione;
- d) Sospensione a tempo indeterminato: quando la mancanza accertata sia di particolare gravità, ma non tale da dar luogo all'espulsione;
- e) Espulsione: quando ricorrono gravissimi motivi di ordine morale e disciplinare;
- f) Espulsione a seguito di sentenza di condanna passata in giudicato per reati infamanti anche di carattere militare.

ORGANI DISCIPLINARI

ART.23

Nessuna sanzione, tranne il richiamo, può essere inflitta senza previo giudizio disciplinare. Il giudizio disciplinare può essere provocato da uno o più soci o da un organo dell'Associazione. L'Organo Disciplinare di primo grado è il Consiglio di Sezione. L'Organo Disciplinare di secondo grado è il Collegio dei Probi – Viri nazionali. Ogni contestazione dovrà essere comunicata al socio con una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con invito a presentare, entro il perentorio termine di giorni 15, le proprie controdeduzioni. Il Giudizio Disciplinare è indipendente da qualsiasi altro procedimento penale, civile e amministrativo che riguardi il socio a motivo del suo comportamento durante e dopo l'appartenenza ai Corpi Armati che parteciparono agli episodi del 1943 nelle Isole Jonie.

TITOLO SETTIMO

DELLE SEZIONI

ART.24

Le Sezioni sono quelle previste dall'Art.13. Esse hanno vita autonoma ma sempre nell'ambito dell'Associazione nazionale e sono sottoposte al controllo degli Organi Nazionali così come eretti e disciplinati.

ART.25

Sono organi delle Sezioni:

- a) L'assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) L'eventuale Collegio dei Revisori.

ART.26

L'Assemblea è il massimo Organo della Sezione, ad essa compete la nomina del Consiglio e dell'eventuale Collegio dei Revisori; discute e decide sull'Attività della Sezione e fa proposte per quella dell'Associazione, discute e approva i bilanci. Essa è convocata in via ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria su richiesta:


- a) del Presidente o del Vicepresidente;
- b) oppure del Collegio dei Revisori;
- c) oppure di un terzo del Consiglio;
- d) oppure di un terzo dei soci.

ART.27

Il Presidente e il Vicepresidente rappresentano la Sezione presso il CDN di cui sono membri. Essi, in caso di impedimento, potranno farsi sostituire al CDN a mezzo delega scritta, o da un altro componente del CDN o da un membro del Consiglio della propria Sezione.

ART.28

I Consiglieri, mediante votazione a scheda segreta, eleggono tra loro un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere. Il Consiglio sarà composto da un numero non inferiore a 7 membri, mentre il numero massimo sarà determinato da un numero di Consiglieri pari



ad un Consigliere ogni 50 soci o frazione di 50. Eccezionalmente la Giunta Esecutiva può autorizzare una variante alla presente norma.

ART.29

Il Consiglio può deliberare delle proprie Sotto-Sezioni in quei comuni o comprensori territoriali di più comuni ove siano almeno 10 iscritti. In tal caso verrà nominato dal Consiglio un fiduciario della Sotto-Sezione, il quale riceverà le direttive dal Consiglio di Sezione.

ART.30

Il CONSIGLIO ha le seguenti funzioni:

- a) cura la tenuta di uno schedario di tutti gli iscritti, trasmette annualmente o a richiesta specifica al Tesoriere Nazionale, anche per l'inoltro al Segretario Nazionale, l'elenco dei Soci della Sezione;
- b) organizza celebrazioni e assume iniziative intese a mantenere vivo il ricordo dei Caduti, informandone tempestivamente la Giunta Esecutiva Nazionale;
- c) amministra i fondi di propria competenza;
- d) provvede ad inviare al Tesoriere Nazionale la quota stabilita dall'Art.9.

ART.31

Tutte le cariche della Sezione sono gratuite ed alla scadenza dei tre anni sono sempre rieleggibili.

ART.32

Qualora vengano a mancare uno o più membri del Consiglio, questo resterà ugualmente in carica, sostituendo i nominativi mancanti con coloro che risulteranno aver avuto il maggior numero di voti nella elezione del Consiglio, dandone immediata comunicazione alla Giunta Esecutiva. E' compito del Consiglio di Sezione convocare l'assemblea dei Soci almeno una volta all'anno per dare agli stessi un rendiconto morale ed economico dell'attività svolta.

ART.33

L'elezione del Consiglio dovrà effettuarsi con le seguenti norme:

- a) non meno di dieci giorni prima della data fissata per l'elezione verrà inviata comunicazione a tutti gli iscritti;
- b) hanno diritto al voto tutti coloro che risultino regolarmente tesserati per l'anno in corso;
- c) tutti i soci sono eleggibili;
- d) le votazioni avranno luogo o per acclamazione, quando non vi sia alcun dissidente, o mediante scheda già predisposta per un numero di eligendi pari a quelli che sono previsti dall'Art.28 del presente Statuto;
- e) sono ammessi voti delega nella misura massima di una delega per ogni partecipante alla votazione;
- f) le votazioni dovranno essere aperte per un periodo non inferiore a tre ore e, successivamente, all'atto di chiusura delle votazioni, verrà redatto apposito Verbale a cura del Presidente dell'Assemblea e di due scrutatori che verranno nominati prima di procedere alle operazioni di votazione;
- g) decorso il periodo di votazione, il Presidente dell'Assemblea, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione e

- procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio, compiute sempre da due scrutatori;
- h) ultimato lo scrutinio, il Presidente ne proclama i risultati e ne dà pronta comunicazione alla Giunta Esecutiva;
 - i) contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto può interporre reclamo entro il termine perentorio di dieci giorni dalla votazione stessa. Il reclamo sarà diretto alla Giunta Esecutiva, in prima istanza, ed al CDN da inviarsi entro trenta giorni dalla data di relazione della Giunta Esecutiva.

TITOLO OTTAVO

ART.34

Ogni qualvolta nel presente Statuto è citata la frase “facente parte della divisione Acqui” o “nei reparti della Divisione Acqui”, devono intendersi per Divisione Acqui anche tutti quei reparti ad essa aggregati in azione di guerra e confluiti dal continente dopo il 15 settembre 1943.

ART.35

Tutte le cariche nazionali e sezionali assegnate ai soci, ivi compresi i Collegi dei Revisori dei Conti, dei Probi-Viri ed il Direttore del Notiziario, non sono retribuite.

TITOLO NONO

ART.36

In caso di scioglimento della Associazione, e comunque di cessazione della stessa, il suo patrimonio dovrà essere devoluto a favore dell'”Istituto Storico Autonomo Della Resistenza Dei Militari Italiani All’Estero”, attualmente presso l'Università agli Studi di Siena Sezione di Arezzo, o, in mancanza sua, a favore di Associazione dedita all'assistenza dei familiari dei militari, caduti o rimasti invalidi, a seguito di operazioni militari.

Firmato: Graziella Bettini

Firmato: Secondo Borgonovi

Firmato: Amedeo Arpaia


Firmato: Luigia Assunta Cassandri

Firmato: Mario Pasquali

Firmato: Orazio Pavignani

Firmato: Antonia Raffaelli Notaio (SG).-

Copia autentica conforme all'originale
Sant'Omobono Terme, N. 03920

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail, positioned to the left of the official seal.